ALL: A SCHEDA INDIVIDUAZIONE PERSONALE DOCENTE /EDUCATIVO SOPRANNUMERARIO PER L'A.S. 2026/2027

_ l _ sottoscritt _____ nat _ a _____ il _____

residente in _____ docente a t.i. di _____ Cl.Conc. _____

titolare presso codesto Istituto dall'a.s. _____ immesso in ruolo ai sensi _____

con decorrenza giuridica dal _____ ed economica dal _____, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del **D.P.R. 28.12.2000, n. 445** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni

D I C H I A R A

di aver diritto al seguente punteggio:

	L'ordine delle lettere è quello ufficiale dell'Allegato 2 – Tabelle di valutazione dei titoli del CCNI 2025/28, per le voci riguardanti i trasferimenti d'ufficio.	**Punti**	**Riservato alla Amm.ne**
A1 – ANZIANITA' DI SERVIZIO			
A)	Di aver prestato n°_____anni di servizio, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza [1] (p. 6 x anno) *(Non si valuta il servizio relativo all'anno in corso)*		
A1)	di aver effettivamente prestato[2] n°_____anni di servizio dopo la nomina nel ruolo di appartenenza[1] in scuole o istituti situati nelle piccole isole[3], in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (p. 6 x anno)		
B)	di aver prestato n°_____anni di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, nel medesimo ruolo di titolarità (*) (p. 5 x anno) di aver prestato n°_____anni sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, in ruolo diverso da quello di titolarità (*), riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera[4] *(anni 4 valutati per intero - quelli eccedenti i 4 anni per i 2/3 se prestati nella scuola dell'infanzia o primaria nel caso l'attuale titolarità sia nella scuola secondaria di I e II grado, e viceversa).* (p. 3 x anno)		
B1)	di aver effettivamente prestato[2] n°_____anni di servizio pre–ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, nel medesimo ruolo di titolarità (*) riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, in scuole o istituti situati nelle piccole isole [3] [4] in aggiunta al punteggio di cui ai punti B) (p. 5 x anno) Di aver effettivamente prestato[2] n°_____anni sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, in ruolo diverso da quello di titolarità (*), riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera[4] in scuole o istituti situati nelle piccole isole [3] [4] in aggiunta al punteggio di cui ai punti B) *(anni 4 valutati per intero - gli eccedenti i 4 anni per i 2/3, se prestati nella scuola dell'infanzia o primaria nel caso l'attuale titolarità sia nella scuola secondaria di I e II grado, e viceversa).* (p. 3 x anno)		
B2)	*(valido solo per la scuola primaria)* di aver effettivamente prestato n°_____anni di servizio di ruolo come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui ai punti B) e B1) rispettivamente: - se il servizio è stato prestato nell'ambito del plesso di titolarità: (p. 0,5 x anno) - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità: (p. 1 x anno)		
C)	CONTINUITÀ NELLA SCUOLA Di avere complessivamente _____anni di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (fin dal primo anno escluso l'a.s. in corso) così valutato: Per i primi 3 anni: (punti 4 x ciascun anno) Per il quarto e quinto anno (punti 5 x ciascun anno) Oltre il quinto anno (punti 6 x ciascun anno) (Non si valuta il servizio relativo all'anno in corso) Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia		
C0)	*di avere prestato n° anni di servizio di ruolo nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)* *(p. 1 x anno)* *Non è cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello previsto alla lettera C)* *(Valido solo ai fini della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario e per i trasferimenti d'ufficio)*		

C1)	*Per la sola scuola primaria:* per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dai punti A), A1), B), B2),C) (punti 1,5) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dai punti A), A1), B), B2), C) (punti 3)		
D)	per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s.2000/2001 e fino all' a.s.2007/2008, non ha presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentata domanda, l'ha revocata nei termini previsti. Per il predetto triennio è riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo [5ter] (punti 10)		
A2 – ESIGENZE DI FAMIGLIA [6] [7]			
A)	Per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto (**) ovvero nel caso di personale senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli (punti 6)		
B)	di avere n°_____figli di età inferiore a sei anni[8] (p. 5 x ogni figlio)		
C)	di avere n°_____figli di età superiore a sei anni ma che non hanno superato il 18° anno di età [8] ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (p. 4 x ogni figlio)		
D)	per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a,b,c della nota sub 9. (punti 6)		

(*) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado.
(**) Per convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall'art.1 commi 36 e 37 della Legge 76/2016.

A3 – TITOLI GENERALI [15],[17]			
A)	Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza[1] al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza[10] (punti 12)		
B)	di essere in possesso di n._____diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/1982, ovvero dalla legge n. 341/1990 (artt.4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari[11] [11bis], ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (p. 5 x ogni diploma) *(E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)*		
C)	di essere in possesso di n°_____diplomi universitari (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiori di Educazione Fisica - ISEF) conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza[12] (p. 3 x ogni diploma) *(La laurea triennale o di I livello che ha consentito l'accesso alla laurea specialistica o magistrale, non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio)*		
D)	di aver frequentato n°_____corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno[13], previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/1982, ovvero dalla Legge n. 341/1990 (artt.4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché n°_____master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati [11bis], ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente[14] (p. 1 x ogni corso) *(E' valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)*		
E)	per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), di n°_____diplomi di lauree magistrali (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademie di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza[12] (p. 5 x ogni diploma)		
F)	per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" *(si valuta un solo titolo)* (punti 5)		
G)	per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università[16] (punti 1)		
H)	per la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10.12.1997 n.425 e al D.P.R. 23.07.1998 n.323, fino all'a.s. 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame (p. 1 x ogni partecipazione)		
M)	CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al decreto Direttoriale n. 6 del 16.04.2012 rilasciato esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30.09.2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: • è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER (art.4, comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • ha sostenuto la prova finale (punti 1)		
N)	CLIL per docenti NON in possesso di certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale (punti 0,5)		
N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), M) N), anche cumulabili fra loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10			

Si allegano: _____

Data_____ Firma_____

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO E DEL PERSONALE EDUCATIVO

PREMESSA

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
- nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande dall'annuale O.M.;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale.
Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo parentale di cui agli artt. 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001 e del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 42, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 151/2001. L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato.
Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma dell'art. 16, decreto-legge 30 gennaio 1976 n. 13 convertito dalla legge 30.3.1976, n. 88. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del C.C.N.L. 29/11/2007 (ora art. 47 del CCNL 18 gennaio 2024) è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.
La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.
Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe A029 e A 030 decreto ministeriale 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).
La valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno). Nella mobilità d'ufficio viene effettuata nella seguente maniera:
- se prestato nello stesso ruolo di titolarità:
a.s. 2025/2026 - 4 punti per ogni anno;
a.s. 2026/2027 - 5 punti per ogni anno;
a.s. 2027/2028 - 6 punti per ogni anno;
- se prestato in un ruolo diverso da quello di titolarità:
3 punti per ogni anno (fatto salvo quanto previsto dalla nota 4 relativamente al servizio prestato nella scuola dell'infanzia per la scuola primaria e viceversa e al servizio prestato nella scuola secondaria di I grado per la scuola secondaria di II grado e viceversa).
Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca - a norma dell'art. 453 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso

o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio e della mobilità professionale ai sensi delle rispettive tabelle di valutazione (ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in ruolo diverso). Analogamente sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.m.i. art. 24 comma 9bis. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile a i fini della ricostruzione di carriera.

È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;

b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;

c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

NOTE

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 4/8/1995, dell'art. 17 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 24/7/2003 e dell'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nella scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

(4) L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d'ufficio che in quella a domanda.

L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d'ufficio. Nella mobilità a domanda il servizio pre-ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato 6

punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l'individuazione del perdente posto viene valutato:

a.s. 2025/2026 - 4 punti per ogni anno;

a.s. 2026/2027 - 5 punti per ogni anno;

a.s. 2027/2028 - 6 punti per ogni anno.

Tale punteggio viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità.

Nella mobilità d'ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Nella misura della presente voce continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94, nonché il servizio prestato in ruolo diverso riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del decreto-legge 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato. Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato.

Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati. Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C), della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia, con l'automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la